

COMUNE DI BRACCIANO

(Provincia di ROMA)

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE

TITOLO I

Istituzione e Sedi

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del vigente Statuto comunale, con l'istituzione dei Consigli di frazione e di quartiere riafferma il significato ed il valore della partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità.
2. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni e dei quartieri, il loro funzionamento e le rispettive competenze.

Art. 2 – Organi della frazione e del quartiere

1. Sono organi della frazione e del quartiere:
 - Il Consiglio;
 - Il Presidente.
2. Sono istituiti i seguenti Consigli di frazione, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate:
 - Consiglio di frazione di Pisciarelli – frazione di Pisciarelli;
 - Consiglio di frazione di Vigna di Valle - frazione di Vigna di Valle;
 - Consiglio di frazione di Castel Giuliano-Sambuco - frazioni di Castel Giuliano e Sambuco.
3. Sono istituiti i quartieri "Lago", "Centro storico" ,"Centro Urbano1", "Centro Urbano2", "Cinquilla-Campo della Fiera" e "Ciao Italia Village-Montebello" comprendenti il territorio comunale come delimitato nell'allegato A) del presente regolamento.
4. Sono istituiti i seguenti Consigli di quartiere, rappresentativi della popolazione residente nelle zone del territorio comunale a fianco di ciascuno indicate:
 - Consiglio di quartiere del Lago – quartiere lago
 - Consiglio di quartiere del Centro storico – quartiere del centro storico
 - Consiglio di quartiere del Centro urbano1 – quartiere Centro Urbano1
 - Consiglio di quartiere del Centro urbano2 – quartiere Centro Urbano2
 - Consiglio di quartiere Cinquilla-Campo della Fiera – quartiere Cinquilla-Campo della Fiera
 - Consiglio di quartiere Ciao Italia Village-Montebello – Quartiere Ciao Italia Village-Montebello.

5. I Consigli di frazione e di quartiere sono organismi privi di personalità giuridica che si pongono come soggetti autonomi di collegamento tra le frazioni o i quartieri e l'Amministrazione Comunale.

Art. 3 - Sede del Consiglio di frazione e di quartiere

1. I Consigli di frazione e di quartiere hanno sede in locali individuati dai Consigli stessi, con l'eventuale supporto dell'Amministrazione comunale.

2. Le sedi, oltre alle riunioni del Consiglio di frazione e di quartiere, potranno essere utilizzate per la convocazione di pubbliche assemblee della cittadinanza della frazione e del quartiere.

3. Nell'eventualità in cui le assemblee di frazione e di quartiere non possano svolgersi presso le sedi dei rispettivi Consigli e non vi fossero locali dell'Amministrazione comunale a tal fine disponibili, l'Amministrazione stessa provvederà a reperire locali di idonea capienza.

TITOLO II

Composizione, nomina e funzionamento

Art. 4 – Composizione del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Ogni Consiglio di frazione si compone di n° 5 Consiglieri.

2. Ogni Consiglio di quartiere si compone di n° 7 Consiglieri.

3. I Consiglieri sono segnalati dai Comitati e dalle Associazioni formalmente costituiti, esistenti sul territorio comunale, e/o da gruppi di cittadini, residenti nella frazione o nel quartiere o che ivi svolgono la loro attività, in numero non inferiore a 30.

4. Ogni Comitato e/o Associazione e/o gruppo di cittadini può presentare non più di 7 candidature.

Art. 5 - Requisiti dei componenti del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Le segnalazioni dei candidati alla carica di Consigliere di frazione e di quartiere devono riferirsi a persone:

- residenti o che svolgono la loro attività nella frazione o nel quartiere;
- iscritti/e nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- che abbiano compiuto il 18esimo anno di età, alla data di pubblicazione del manifesto;
- che non ricadano in alcuna delle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere comunale, ai sensi del capo II del Titolo III del d.lgs. 267/2000.

2. Non possono, in ogni caso, essere nominati Consiglieri di frazione o di quartiere:

- i Deputati e i Senatori;
- i Consiglieri regionali e provinciali;
- i Consiglieri e gli Assessori comunali di Bracciano;
- i presentatori delle candidature a Consiglieri di frazione e di quartiere.

Art. 6 – Procedura per la nomina del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Sindaco, con comunicazione sul sito Internet (www.comune.bracciano.rm.it), sul giornale istituzionale del Comune di Bracciano e con manifesti da affiggere per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul territorio comunale, informerà i cittadini e le associazioni delle modalità per la presentazione dei nominativi da candidare a Consiglieri di frazione e di quartiere. Le segnalazioni dovranno essere presentate all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, che rilascerà apposita ricevuta, entro 30 giorni dalla data di affissione del manifesto all'Albo pretorio, utilizzando l'apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune e presso l'URP.

2. Le segnalazioni presentate dovranno essere corredate, per ciascun candidato, da una breve scheda personale e da una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, entrambi reperibili sul sito internet del Comune e presso l'URP.

Art. 7 - Nomina e durata in carica del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Alla composizione dei Consigli di frazione e di quartiere, su segnalazione dei Comitati, delle Associazioni o dei gruppi di cittadini, provvede la Giunta Comunale entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio comunale, previa valutazione delle proposte ed accertamento dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento, mentre la effettiva nomina compete al Sindaco.

2. I Consigli di frazione e di quartiere rimangono in carica per tutto il mandato amministrativo e comunque fino alla nomina dei nuovi Consigli di frazione e di quartiere.

3. In caso di dimissioni, di morte o di decadenza per sopravvenuta incompatibilità o per assenza ingiustificata a n° 5 sedute consecutive, di uno o più Consiglieri, il Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale di presa d'atto delle dimissioni o dell'avvenuta decadenza e surrogazione con nuovi Consiglieri scelti fra i candidati segnalati e non inclusi nelle precedenti nomine, procede alla nuova nomina.

4. All'atto delle nuove nomine, il Sindaco avrà cura, per quanto possibile, di rispettare il mantenimento delle rappresentanze considerate all'atto della prima costituzione dei Consigli.

5. In caso di contemporanee dimissioni di tutti i componenti nominati, il Consiglio di frazione o di quartiere viene dichiarato decaduto.

6. I Consiglieri di frazione e di quartiere non hanno diritto alla percezione di alcun compenso o indennità né rimborso per lo svolgimento del loro mandato.

Art. 8 - Funzionamento dei Consigli di frazione e di quartiere

1. Le sedute sono convocate dal Presidente con preavviso di almeno tre giorni dalla data prevista. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della seduta e l'ordine del giorno previsto. La convocazione della prima seduta dei Consigli è disposta dal Sindaco.

2. Per la validità delle sedute è prevista la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le sedute del Consiglio di frazione e di quartiere, nel corso delle quali si procede all'elezione od alla surrogazione dei rispettivi Presidenti, richiedono la presenza di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati.

3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di frazione e di quartiere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti, ossia con un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà

più uno dei votanti (se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta sarà costituita dal quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti), ad eccezione di quelle relative alla revoca del Presidente che richiedono la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Le sedute del Consiglio di frazione e di quartiere devono essere verbalizzate a cura del segretario che, insieme al Presidente, ne firma il verbale.

Art. 9- Il Presidente del Consiglio di frazione e di quartiere

1. I Consigli di frazione e di quartiere nel corso della prima seduta eleggono, al proprio interno il Presidente, con la presenza di almeno i 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Il Presidente cessa dalla carica nei casi di morte, dimissione, revoca espressa dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e di decadenza per sopravvenuta incompatibilità. Il Consiglio di frazione e di quartiere provvede entro 30 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 10- Compiti del Presidente del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di frazione e di quartiere. Rappresenta il Consiglio di Frazione e di quartiere e riferisce al Sindaco o al suo delegato e ai singoli Assessori sui problemi della frazione e quartiere e sul funzionamento dei servizi.

2. Il Presidente coordina e verifica gli interventi necessari all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di frazione e di quartiere, trasmettendole, fra l'altro all'Amministrazione comunale.

Art. 11- Il Segretario del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere, nel corso della sua prima seduta procede all'elezione, al proprio interno, di un segretario, che provvede alla stesura dei verbali riassuntivi delle sedute del Consiglio, esplicitando le decisioni assunte e gli esiti delle votazioni.

Art. 12 - Diritto all'informazione

1. I membri del Consiglio di frazione e di quartiere hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, le informazioni e copie degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del D.L.vo n° 193/2003 e successive modifiche. I Consiglieri stessi sono tenuti al segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente determinati dalla legge.

TITOLO III

Le funzioni

Art. 13- Funzioni del Consiglio di frazione e di quartiere

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:
 - svolge funzioni consultive, propositive, conoscitive, e di iniziativa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale;
 - esercita, funzioni di verifica sull'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale interessanti le singole frazioni e/o i singoli quartieri;
 - attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione, ricercando tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi e promuovendo autonomamente forme di consultazione e di coinvolgimento dei cittadini su questioni di rilevante interesse per la comunità locale.

Art. 14 - Funzioni consultive

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere esprime parere preventivo, non vincolante, sulle proposte di deliberazioni dell'Amministrazione comunale, concernenti:
 - a) l'utilizzo dei centri civici;
 - b) La promozione ed il sostegno delle libere forme associative;
 - c) La collaborazione alle attività promosse dalle associazioni, dagli organi della gestione sociale della scuola e dei servizi prescolari;
 - d) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del Comune;
 - e) il programma triennale delle opere pubbliche ed i criteri generali di realizzazione dei servizi;
 - f) Gli strumenti di pianificazione urbanistica: piano regolatore generale e relativi piani attuativi, progetti di realizzazione e ristrutturazione di opere pubbliche.

Art. 15 - Tempi e modi della consultazione

1. La consultazione di cui all'articolo precedente, avviene, di norma, prima dell'adozione del provvedimento finale, assegnando, a cura del responsabile dell'area competente, tempi concordati con i Consigli di frazione e di quartiere.
2. Quando gli organi del Comune sono tenuti ad assumere le proprie deliberazioni entro termini fissati da leggi o da norme regolamentari, il limite di tempo riservato al Consiglio di frazione e di quartiere per esprimere il proprio parere non potrà superare di un terzo quello previsto dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Il parere espresso dal Consiglio di frazione e di quartiere deve essere citato nei conseguenti atti deliberativi. Si prescinde dal parere quando questo non sia fornito entro il termine concordato.

Art. 16 - Funzioni propositive

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere esercita funzioni propositive, con atti scritti, in merito a:
 - a) definizione dei programmi comunali di intervento per i servizi, dei programmi di manutenzione straordinaria e dei criteri per la manutenzione ordinaria;
 - b) realizzazione delle opere pubbliche, sulla base dei criteri e delle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione comunale;
 - c) criteri di assegnazione dei contributi da parte dell'Amministrazione comunale nei diversi settori;
 - d) funzionamento dei servizi comunali esistenti nell'ambito dei settori scolastico, parascolastico, ricreativo, sportivo, culturale, ecc...;
 - e) funzionamento del centro civico.
2. Gli atti propositivi del Consiglio di frazione e di quartiere devono essere fatti pervenire al Sindaco. Sulla base delle proposte del Consiglio di frazione e di quartiere, le aree competenti

dell'Amministrazione comunale formulano piani di intervento, che verranno discussi con il Consiglio di frazione e di quartiere.

Art. 17 - Funzioni conoscitive e di iniziativa

1. Il Presidente ed il Consiglio di frazione e di quartiere, possono presentare interrogazioni, mozioni e petizioni al Sindaco, al Consiglio comunale, alla Giunta ed alle Commissioni comunali.
2. Le interrogazioni, mozioni e petizioni devono essere presentate per iscritto all'ufficio protocollo del Comune ed indirizzate all'organo cui sono rivolte.
3. Alle interrogazioni e petizioni deve essere fornito, di norma, un riscontro scritto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. Le mozioni devono essere esaminate e discusse, di norma, entro 40 giorni dal ricevimento.

Art. 18 - Funzioni di verifica

1. Nelle materie di cui alle funzioni consultive, il Consiglio di frazione e di quartiere svolge attività di verifica in base alle informazioni e documentazioni inviate o richieste agli uffici, con l'eventuale collaborazione del personale del Comune, previo accordo con il Responsabile di **area** competente.

Art. 19 - Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio di frazione e di quartiere può promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

Art. 20 - L'Assemblea di frazione e di quartiere

1. L'Assemblea è rivolta a tutti i cittadini della frazione o del quartiere e viene promossa dal Consiglio di frazione e di quartiere ogni volta che sia ritenuta necessaria, nelle forme e nei modi più opportuni, in relazione alle proprie competenze.
2. L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio di frazione e di quartiere deve tenere in considerazione.
3. Il Consiglio di frazione e di quartiere, nel corso delle assemblee e nei modi che ritiene più opportuni, deve dare risposta alle domande e petizioni presentate dai cittadini sui problemi locali.

Art. 21 – Coordinamento generale dei Consigli

1. I presidenti dei diversi Consigli di Quartieri e di Frazione costituiscono il coordinamento generale dei Consigli con lo scopo di rappresentare le diverse istanze e uniformare le attività e le iniziative intraprese dalle 9 assemblee.
2. La presidenza del coordinamento dei Consigli di Frazione e di Quartiere spetta al Sindaco o suo delegato al Decentramento che provvedono alla convocazione con cadenza almeno semestrale.

Art. 22 - Norma transitoria

1. Successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento verranno nominati i Consigli di frazione e di quartiere e rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso.
2. In sede di prima applicazione, il termine di 90 giorni di cui all'art. 7, 1° comma, decorre dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.

Art. 23 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del vigente Statuto Comunale.

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.....DEL.....
ENTRATO IN VIGORE DAL.....)

COMITATI DI QUARTIERE:

1. Centro Storico

Zone e vie comprese tra Via Cupetta del Mattatoio, Via Palazzi, Via Umberto I,
Via Volpi parte sinistra, Via della Praterina, Via di San Clemente, Via dei Quadri

2. Centro Urbano 1

Zone e vie comprese tra Via Volpi parte destra, Via del Fornaccio, Via Cavour, Via C: Stati, Via dei Giardini, Piazza della Stazione, Viale Odescalchi, V.le Regina d'Italia, Via dei Pasqualetti, Via Flavia (compresa Via colle Laureano e Via Gubbio), Via Claudia (da incrocio Via Flavia), Piazza Roma, Via Agostino Fausti, Via D'Annunzio.

3. Centro Urbano 2

Zone e vie comprese tra Via Principe di Napoli da passaggio a livello a convento Cappuccini, Via Saffi, Via C. Marchi, Piazza Don Gesolini, Via Varisco, Via S.D'Acquisto.

4. Lago

Zone e vie comprese tra Via Claudia da incrocio Via Flavia a semaforo Rinascente, San Celso (comprese zone entro la ferrovia), Lungolago, Via del Lago, Circumlacuale, Settevene Palo 1[^] tronco

5. Cinquilla – Campo della Fiera

Zone e vie comprese tra Via Settevene Palo 2[^] tronco parte destra, e strada comunale di Castel Giuliano (angolo Via delle Palme)

6. Ciao Italia Village – Montebello

Lottizzazioni omonime- Piano di Zona archi Mazzasette

COMITATI DI FRAZIONE

7. Pisciarelli

Tutta la frazione

8. Castel Giuliano – Sambuco

Frazioni omonime e Via di Castel Giuliano fino a SP Castel Giuliano

9. Vigna di Valle

Frazione fino a loc. "Rinascente" compresa e parte sinistra di Via Settevene
Palo 2[^] tronco.